

RIPARTI PIEMONTE

**RISORSE E MENO BUROCRAZIA
PER LE NOSTRE FAMIGLIE E LE NOSTRE IMPRESE**

Legge regionale n. 13/2020

Titolo IV Disposizioni in materia di Governo del Territorio

Aspetti inerenti la disciplina urbanistica generale

arch. Caterina Silva

*Dirigente del Settore Copianificazione urbanistica area nord-est
e ad interim del Settore Copianificazione urbanistica area sud-est*

RIPARTI PIEMONTE
ONERI EDILIZI



DESTINATARI:
COMUNI DELLA
REGIONE PIEMONTE

26 MILIONI

RIPARTI PIEMONTE
**SEMPLIFICAZIONE
URBANISTICA**



**MENO BUROCRAZIA PER
LE NOSTRE FAMIGLIE
E LE NOSTRE IMPRESE**



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

AGENDA

Contenuto dell'intervento

- **Art. 59.** (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)
- **Art. 60.** (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)
- **Art. 61.** (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)
- **Art. 65.** (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)
- **Art. 67.** (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)
- **Art. 68.** (Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio)
- **Art. 69.** (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)
- **Art. 80.** (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23)
- **Art. 82.** (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16)

Art. 59

Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria

Obiettivi:

Snellimento delle tempistiche Semplificazione degli adempimenti

- Validità temporale delle disposizioni derogatorie e transitorie contenute nel CAPO II:

29 maggio 2020 – 31 gennaio 2022

- Disposizioni applicabili anche ai **procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore della LR 13/2020, per la parte residua dell'iter

Art. 60

**Semplificazione della documentazione progettuale
della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali**

Modifica temporanea relativa alle VARIANTI STRUTTURALI:

semplificazione degli elaborati tecnici della PTPP

(previsti dall'art. 14, comma 3 bis, della LR 56/1977)

**da presentare per la prima conferenza
di copianificazione e valutazione**

Art. 60

**Semplificazione della documentazione progettuale
della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali**

primo comma

ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI STRUTTURALI:

- a) Relazione illustrativa
- b) Allegati tecnici
- c) Tavole di piano
- d) Bozza delle norme di attuazione
- e) Documento per verifica di assoggettabilità alla VAS

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI
STRUTTURALI:

a) Relazione illustrativa:

- obiettivi della variante
- capacità insediativa residenziale vigente
- principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio
- *(limitatamente alle parti oggetto della variante)* rapporti con il PTR, il PTCP o il PTGM, i piani di settore e il PPR *(bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l'allegato B del RR 4/R/2019)*
- dimensionamento delle superfici territoriali
- destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione

Art. 60

**Semplificazione della documentazione progettuale
della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali**

**ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI
STRUTTURALI:**

b) Allegati tecnici:

- 1) elaborati geologici, idraulici e sismici** di cui all'articolo 15, comma 2 della LR 56/1977, completi di tavole di analisi e sintesi (in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree)
- 2) bozza della relazione ed elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, se presenti**

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI STRUTTURALI:

c) Tavole di piano:

- 1) la planimetria del PRG**, redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola sono evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
- 2) la tavola dei vincoli** redatta in scala non inferiore a 1:10.000

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale
della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI STRUTTURALI:

- a) Relazione illustrativa
- b) Allegati tecnici
- c) Tavole di piano
- d) Bozza delle norme di attuazione**
- e) Documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale
della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

ELABORATI ESSENZIALI DELLA PTPP NELLE VARIANTI STRUTTURALI:

- a) Relazione illustrativa
- b) Allegati tecnici
- c) Tavole di piano
- d) Bozza delle norme di attuazione
- e) Documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS**

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

secondo comma

Le Amministrazioni comunali possono sempre optare per la redazione di una **più completa documentazione** in coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 3 bis, della LR 56/1977

Art. 60

Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali

terzo comma

Non possono essere richieste ad alcun partecipante
alle conferenze di copianificazione **elaborati e**
documenti integrativi al di fuori di quelli previsti dal
presente articolo

Art. 61

Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione

Modifiche temporanee

Riduzione del termine per lo svolgimento della **2^a conferenza di copianificazione e valutazione** di 30 giorni e della relativa **proroga** di ulteriori 30 giorni

Strumenti urbanistici generali	Termine di svolgimento	Proroga
Nuovi piani e varianti generali	90 giorni (anziché 120 giorni)	30 giorni (anziché 60 giorni)
Varianti strutturali	60 giorni (anziché 90 giorni)	30 giorni (anziché 60 giorni)

Il procedimento della 2^a conferenza è abbreviato complessivamente di 60 giorni


Art. 65

Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale

Modifica temporanea

Allineamento alla normativa nazionale della normativa regionale:

- NAZIONALE: **art. 338, comma 7**, del RD 1265/1934 “Testo unico delle leggi sanitarie”
- REGIONALE: **art. 27, comma 6-quater**, della LR 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”



**Nella fascia di rispetto dei cimiteri
per gli edifici esistenti
sono consentiti i cambi di destinazione d'uso**

Art. 67

Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione

Modifica temporanea

Pareri della **COMMISSIONE** di cui all'art. 91-bis della LR 56/1977 resi:

- dalle singole commissioni locali per il paesaggio territorialmente competenti nel termine di **45 giorni** dalla richiesta
- dal Settore regionale competente in materia di paesaggio, per i Comuni NON dotati della commissione locale per il paesaggio, nel termine di **60 giorni** dalla richiesta

Art. 68

Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio

Modifica temporanea

Proroga delle commissioni locali per il paesaggio in scadenza dopo il 31 gennaio 2020

Validità della proroga
fino al rinnovo delle commissioni locali per il
paesaggio, ma non oltre il 31 dicembre 2020

Art. 69

**Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi,
degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana,
dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali**

Modifica temporanea

Non è più dovuto il parere della Commissione tecnica urbanistica (CTU)
sui provvedimenti legislativi, regolamentari e programmatori regionali,
ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera a) della LR 56/1977

**Non sono più dovuti i pareri resi dalla CTU
in seduta congiunta con la Commissione ex art. 91 bis**
su tutti gli strumenti di pianificazione territoriale sovra-comunale,
sui piani d'area dei parchi e sui piani settoriali con valenza territoriale

L'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto
predisposto dalle strutture competenti per materia
nell'ambito dei singoli procedimenti di formazione dei piani stessi

I termini sono ridotti di 30 giorni

Art. 80

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

Modifica alla LR 23/2016: dopo il comma 6 dell'art.8 viene aggiunto il comma 6bis

Due casi in mancanza di conformità del progetto di coltivazione delle miniere rispetto alle previsioni del PRG vigente:

- 1) **le nuove concessioni minerarie** sono rilasciate mediante il procedimento di variante previsto dall'art. 8 della LR 23/2016: le varianti urbanistiche eventualmente necessarie sono approvate ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, della LR 56/1977 (varianti tramite SUAP) che vanno coordinate con il procedimento preventivo di assoggettabilità a VAS
- 2) **per i rinnovi e per gli ampliamenti delle concessioni minerarie** l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico: le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ricadono nella fattispecie dell'art. 17-bis, comma 15-bis, della LR 56/1977 (variante per espressa previsione di legge); si richiama la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *“Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”* e se ne evidenzia l'esclusione dalla VAS

Art. 82

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16

Sostituzione del comma 2 dell'art. 16 della LR 16/2018

Il nuovo comma prevede che le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 della LR 16/2018 siano realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle leggi regionali richiamate al comma 1 nel testo vigente, **comprese le richieste di varianti anche successive all'entrata in vigore della presente legge**

Ringrazio per l'attenzione

arch. Caterina Silva